

23 GEN. 2012



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI



Deliberazione 23 gennaio 2012

Elenco ricognitivo delle deliberazioni di cancellazione dall'Albo adottate dalle Sezioni regionali e provinciali per mancato aggiornamento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), n. 8, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), n. 8, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il quale prevede che le iscrizioni all'Albo di cui allo stesso comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 205/10;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Vista la propria deliberazione 26 ottobre 2011, n. 4, relativa alla cancellazione dall'Albo delle imprese iscritte ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, che non hanno presentato la domanda di aggiornamento dell'iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

Viste le proprie direttive di cui alle circolari n. 432 del 15 marzo 2011 e n. 1461 del 16 dicembre 2011;

Vista le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali relative alla cancellazione delle suddette imprese:

Sezione regionale dell'Abruzzo	prot. n. 404	del 20 gennaio 2012;
Sezione provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano	prot. n. 141	del 23 gennaio 2012;
Sezione regionale della Basilicata	prot. n. 170	del 20 gennaio 2012;
Sezione regionale della Calabria	prot. n. 546	del 20 gennaio 2012;
Sezione regionale della Campania	prot. n. 865	del 23 gennaio 2012;
Sezione regionale dell'Emilia Romagna	prot. n. 2122	del 20 gennaio 2012;
Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia	prot. n. 533	del 23 gennaio 2012;

Sezione regionale del Lazio
Sezione regionale della Liguria
Sezione regionale della Lombardia
Sezione regionale delle Marche
Sezione regionale del Molise
Sezione regionale del Piemonte
Sezione regionale della Puglia
Sezione regionale della Sardegna
Sezione regionale della Sicilia
Sezione regionale della Toscana
Sezione provinciale della Provincia Autonoma di Trento
Sezione regionale dell'Umbria
Sezione regionale della Valle D'Aosta
Sezione regionale del Veneto

prot. n. 1850 del 20 gennaio 2012;
prot. n. 1145 del 20 gennaio 2012;
prot. n. 6506 del 20 gennaio 2012;
prot. n. 288 del 20 gennaio 2012;
prot. n. 167 del 20 gennaio 2012;
prot. n. 1400 del 20 gennaio 2012;
prot. n. 1401 del 20 gennaio 2012;
prot. n. 704 del 20 gennaio 2012;
prot. n. 974 del 23 gennaio 2012;
prot. n. 3403 del 20 gennaio 2012;
prot. n. 335 del 20 gennaio 2012;
prot. n. 361 del 20 gennaio 2012;
prot. n. 105 del 20 gennaio 2012;
prot. n. 1836 del 20 gennaio 2012;

DELIBERA

Articolo 1

1. Le imprese di cui alle deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali indicate in premessa, iscritte all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, sono cancellate dall'Albo in quanto non hanno provveduto all'aggiornamento dell'iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

2. Avverso le deliberazioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso al Comitato Nazionale entro il termine di trenta giorni o al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni. I termini per le impugnative decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri
Anna Silvestri



IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

Eugenio Onori